SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1999.

Attuazione della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio.

00A2084

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza) ed il sindaco nella persona dell'avv. Salvatore Frasca;

Considerato che, in data 31 gennaio 2000, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale selezione del sindaco nella persona dell'avv. Salvatore Frasca.

Il citato amministratore, in data 31 gennaio 2000, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Si è configura, pertanto, l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, così come disposto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata la fattispecie prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1-*bis*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 8, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 602/13.3/Gab. del 21 febbraio 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cassano allo Ionio (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A2432

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2000.

Integrazione alla dichiarazione dello stato di emergenza per violente mareggiate accompagnate da venti fortissimi e consistenti precipitazioni meteoriche che nei giorni 27 e 28 dicembre 1999 hanno colpito alcuni comuni delle regioni Liguria e Toscana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni 27 e 28 dicembre 1999, anche il territorio di alcuni comuni situati lungo la costa Ligure e Toscana è stato interessato da un'ondata di maltempo che si è caratterizzata con violente mareggiate accompagnate da venti fortissimi e consistenti precipitazioni meteoriche;

Considerato che per tale evento calamitoso in data 5 gennaio 2000 è stato dichiarato lo stato di emergenza in alcuni comuni della costa tirrenica e insulari delle regioni Calabria e Campania;

Considerato che per tale evento calamitoso è necessario adottare provvedimenti straordinari;

Viste le richieste fatte pervenire dai presidenti delle regioni: Liguria con a nota n. 4841/1997 del 12 gennaio 2000; Toscana con la delibera della giunta regionale adottata nella seduta dell'11 gennaio 2000, n. 27;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 febbraio 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 31 dicembre 2000, lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A2376

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 febbraio 2000.

Integrazione all'ordinanza n. 2999/1999, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti l'incendio che il 27 agosto 1999 ha causato il parziale crollo di uno stabile ubicato nella zona di Monte Pellegrino, nella città di Palermo. (Ordinanza n. 3042).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2999 del 3 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213, del 10 novembre 1998, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti l'incendio che il 27 agosto 1999 ha causato il parziale crollo dell'edificio sito nella zona di Monte Pellegrino, nella città di Palermo.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio di Palermo, fino al 30 dicembre 2000;

Vista la nota n. 127 del 3 febbraio 2000, con la quale il sindaco di Palermo evidenzia la necessità di eseguire ulteriori interventi di emergenza, nonché di messa in sicurezza dell'edificio danneggiato la cui instabilità statica può determinare pericoli per la pubblica e privata incolumità;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi, di cui all'ordinanza n. 2999 del 3 settembre 1999, conseguenti ai gravissimi danni causati dall'incendio sviluppatosi nello stabile di piazza generale Cascino a Palermo, con particolare riguardo alla realizzazione di lavori di consolidamento statico, è assegnata al comune di Palermo un'ulteriore contributo di lire 1000 milioni a valere sull'unità previsionale di base 20.2.1.3. del «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A2378

ORDINANZA 26 febbraio 2000.

Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica. (Ordinanza n. 3043).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica per effetto del decreto-legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, gestito dal Ministero della difesa;

Viste le ordinanze 12 gennaio 1999, n. 2914, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1999 e 29 luglio 1999 n. 2994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 1999, concernente la proroga dello stato di emergenza idrica fino al 30 giugno 2000, nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica;

Sentito il Ministero della difesa e la regione siciliana;

Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Il presidente della regione siciliana continua fino al 30 giugno 2000, nella funzione di commissario delegato di cui alle ordinanze n. 2914/1999 e 2994/1999.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, presidente della regione siciliana, anche in deroga alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, provvede inoltre ad assicurare, in via di somma urgenza, il pieno funzionamento dei dissalatori esistenti nelle isole, nonché l'adeguamento ed il potenziamento della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo, utilizzando a tal proposito i fondi disponibili per tale finalità rispettivamente nel bilancio della regione siciliana, quelli già trasferiti all'E.A.S. dal Ministero dei lavori pubblici ed altri che possano rendersi disponibili.

2. Il commissario delegato provvede entro il 30 settembre 2000 al saldo dei pagamenti alle ditte aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico, alla rendicontazione di quanto fatturato dai comuni beneficiari del servizio, nonché ad informare il Dipartimento della protezione civile dell'attività svolta.

Art. 3.

1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico con priorità per le isole Pelagie.

2. La regione siciliana, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, e comunque non oltre il 30 giugno 2000, assume a proprio carico il 50 per cento degli oneri stimati in lire 6000 milioni per la fornitura eccedente la quota di fabbisogno idrico soddisfatta dalla Marina militare, detratta la quota dei costi a carico dell'utenza finale, restando a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, la restante quota del 50 per cento.

3. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è assegnata al Commissario delegato la somma di lire 3000 milioni a valere sull'unità previsionale di base 20.2.1.3 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353).

Art. 4.

Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico della regione siciliana che deve farvi fronte con mezzi propri.

Art. 5.

Per quanto non modificato dalla presente ordinanza resta in vigore quanto disposto dall'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal Commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2000

Il Ministro: BIANCO

00A2377

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 febbraio 2000.

Differimento al 31 marzo 2000 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni che, per province e comuni, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale alle province, ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunità montane si applica la disciplina di cui al citato art. 55, comma 2, della legge n. 142 del 1990;

Visto l'art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo il quale il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;

Premesso che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 15 dicembre 1999 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2000 di province, comuni e comunità montane è stato differito al 29 febbraio 2000;

Considerato che la generalità degli enti locali non ha ancora approvato le modifiche ai regolamenti disciplinanti le entrate proprie e che di conseguenza non ha completato la manovra tariffaria e tributaria sui seguenti aspetti:

applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

applicazione dell'addizionale all'imposta sul consumo dell'energia elettrica prevista dall'art. 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133;

definizione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al fine di attuare una progressiva copertura totale dei costi del servizio in vista della futura applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Considerato che province e comuni non hanno ancora dati certi e definitivi in ordine alle spese per il personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliare (ATA) da trasferire nei ruoli del personale statale rilevanti ai fini della decurtazione dei trasferimenti erariali;

Ritenuto che la definizione delle problematiche evidenziate sono rilevanti ai fini della esatta determinazione delle risorse finanziarie disponibili e che quindi appare urgente e necessario prorogare il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dell'anno 2000 per procedere ad una programmazione finanziaria veritiera ed attendibile;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunità montane è differito al 31 marzo 2000.

Roma, 28 febbraio 2000

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A2382

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 febbraio 2000.

Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il libro III, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il titolo VI del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che le condizioni dei buoni postali fruttiferi sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;

Visto il decreto 26 febbraio 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni recante: «Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Direttore generale del tesoro recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto 8 ottobre 1998 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Direttore generale del tesoro recante: «Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998;

Visto il decreto 21 dicembre 1998 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Direttore generale del tesoro recante: «Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei nuovi buoni postali fruttiferi in euro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998;

Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, per cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º giugno 1989, n. 256;

Ritenuto necessario adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla determinazione dei tassi di interesse sulle nuove emissioni dei buoni postali fruttiferi;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera «Y», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi indicati nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I buoni della nuova serie ordinaria «Y» sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.

Art. 3.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con la lettera «Y», i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con le lettere «CD», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I buoni della nuova serie speciale «CD» hanno la durata di sei o dieci anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 30 per cento o al 60 per cento del capitale sottoscritto.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «Y», diminuiti di 50 centesimi.

Art. 5.

I buoni della nuova serie speciale «CD» sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

Art. 6.

Deve intendersi soppressa la frase: «*L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.*», riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» e prevista dall'allegato *B* del provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Direttore generale del tesoro recante: «Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997.

Art. 7.

Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale «CD», i buoni delle precedenti serie speciali «a termine» emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2000

Il Ministro: AMATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «Y»

	Saggio di interesse lordo
1º anno	3,75%
2º anno	3,75%
3º anno	3,75%
4º anno	3,75%
5º anno	3,75%
6º anno	5,00%
7º anno	5,00%
8º anno	5,00%
9º anno	5,00%
10º anno	5,00%
11º anno	6,00%
12º anno	6,00%
13º anno	6,00%
14º anno	6,00%
15º anno	6,00%
16º anno	7,00%
17º anno	7,00%
18º anno	7,00%
19º anno	7,00%
20º anno	7,00%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Dal 21º anno 0,50%.

Dal 21º anno e fino al compimento del 30º anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.

00A2381

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 gennaio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato prof. Luciano Guerzoni, ing. Antonino Cuffaro e on. prof. Vincenzo Sica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 e dal decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2000, con il quale l'on. prof. Ortensio Zecchino è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999 sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'ing. Antonino Cuffaro, il prof. Luciano Guerzoni e il prof. Vincenzo Sica;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai suddetti Sottosegretari di Stato la trattazione di affari attinenti a compiti istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Piena ed integrale attuazione è data al criterio della netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione amministrativa devoluti al personale dirigente, come regolato dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni e le responsabilità di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato ed integrato, nonché dagli articoli 3, 4 e 10 del decreto legislativo n. 279/1997, nelle attività ivi meglio descritte ed inerenti in generale le materie di alta direzione, di responsabilità politica generale e di coordinamento politico-amministrativo, finanziario, contabile, programmatico ed organizzativo.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni relative alle materie sottoindicate:

a) affari concernenti l'autonomia universitaria, l'innovazione didattica e la condizione studentesca, il post-laurea e l'accesso alle professioni;

b) rappresentanza nelle consultazioni tra Ministero e organizzazioni sindacali, anche in ordine ai provvedimenti rimessi alla contrattazione decentrata;

c) collaborazione al Ministro nelle attività parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sull'autonomia delle università e sul diritto allo studio, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale delle università;

d) studio di iniziative e proposte relative al sistema informativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) misure di attuazione organizzativa e gestionale dei compiti affidati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativi alla riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Nelle materie di cui al comma 1, spettano al delegato poteri di firma dei relativi atti, quando non investano questioni di particolare rilievo politico ovvero, di rilevante importanza economica ed amministrativa, oppure concernano rapporti internazionali.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato ing. Antonino Cuffaro, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni relative alle materie sottoindicate:

a) affari concernenti lo sviluppo ed il potenziamento degli enti di ricerca e della diffusione della cultura scientifica;

b) partecipazione in rappresentanza del Ministero alle sedute del CIPE;

c) collaborazione al Ministro nelle attività parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sulla ricerca scientifica ed il trasferimento tecnologico, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale degli enti di ricerca, nonché nelle iniziative connesse alla ricerca applicata ed all'incentivazione delle attività produttive;

d) implementazione di studi e di iniziative sostenibili nella ricerca, anche non convenzionale, e sull'innovazione tecnologica in ottica di sviluppo industriale, territoriale ed occupazionale;

e) altri speciali affari su specifico incarico del Ministro, relativamente allo sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica.

2. Nelle materie di cui al comma 1 spettano al delegato poteri di firma dei relativi atti, quando non investano questioni di particolare rilievo politico ovvero di rilevante importanza economica ed amministrativa, oppure concernano rapporti internazionali.

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Vincenzo Sica, nell'ambito e ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni relative alle materie sottoindicate:

a) rapporti istituzionali con il Ministero della sanità nelle materie di comune interesse, con particolare riferimento alla definizione degli atti, anche normativi, che richiedono il concerto;

b) nell'ambito dei fini di cui alla precedente lettera *a)*, attività preparatorie alle intese previste dagli articoli 3 e 8 del decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 1999 e approvato definitivamente il 18 dicembre 1999, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata esercitata la delega di cui all'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

c) problematiche concernenti le scuole di specializzazione medica, avuto riguardo, a tal fine, per la attuazione delle direttive dell'Unione europea;

d) coordinamento delle proposte relative alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; individuazione dei soggetti partecipanti, delle aree di ricerca; delle modalità di finanziamento, previa verifica delle compatibilità del bilancio;

e) predisposizione di criteri di valutazione dei risultati delle ricerche che assicurino trasparenza ed obiettività; promozione, nell'ambito e per i fini di cui alla precedente lettera *d)*, di intese, programmi, iniziative tra enti di ricerca, università, enti territoriali, organismi pubblici, enti privati, anche di volontariato, rivolti allo sviluppo di sinergie organizzative e gestionali, nonché di coordinamento delle attività scientifiche e di ricerca.

2. Nelle materie di cui al comma 1 spettano al delegato poteri di firma dei relativi atti, quando non investano questioni di particolare rilievo politico ovvero di rilevante importanza economica ed amministrativa, oppure concernano rapporti internazionali.

Art. 6.

1. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 13

00A2379

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 2000.

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 24, nonché il n. 5 della tabella *A* allegata, che prevedono l'esenzione o l'applicazione di aliquote ridotte di accisa per taluni oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare il comma 126 dell'art. 2, che prevede che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero delle politiche agricole e forestali, determini i consumi medi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura, nonché il comma 127 dello stesso articolo che prevede l'applicazione di una specifica aliquota ridotta di accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro vivaistiche;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, che prevede, tra l'altro, che la predetta determinazione dei consumi dei prodotti petroliferi per l'agricoltura è disposta con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Viste le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura proposte dall'Ente nazionale della meccanizzazione agricola;

Ritenuto opportuno procedere alla determinazione dei consumi predetti anche allo scopo di pervenire alla loro riduzione e standardizzazione che possa concorrere a dar luogo alla riduzione dell'accisa prevista dal comma 4 del decreto-legge sopra richiamato, ed eviti disparità immotivate di attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura

1. I consumi medi di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica di cui alle premesse sono determinati nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

2. Per le produzioni agricole non contemplate nell'allegato di cui al comma 1, e per gli interventi saltuari, la determinazione dei consumi viene effettuata riferendosi alle produzioni ed agli interventi indicati nell'allegato medesimo.

3. I consumi relativi alla silvicoltura sono determinati sulla base dei valori previsti per i singoli interventi da apposite tabelle approntate da ciascuna regione o provincia autonoma, tenendo conto dei consumi stabiliti nell'allegato 1, approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. I consumi relativi a macchine alimentate a benzina sono determinati sulla base dei valori previsti per i singoli interventi da apposite tabelle, approntate da ciascuna regione o provincia autonoma con riferimento alle colture praticate, da comunicare preventivamente al Ministero delle politiche agricole e forestali.

5. Le regioni o le province autonome per le determinazioni dei consumi previste ai commi 2, 3 e 4, nonché per le maggiorazioni previste nell'allegato 1, e per le riassegnazioni, sentono le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e quelle delle imprese agromeccaniche.

6. Le regioni o le province autonome inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dal termine di ciascun semestre solare tramite il Sistema informativo agricolo nazionale, come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, informazione aggregata dei consumi dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

7. Con successivo decreto si potrà procedere alla modifica del presente provvedimento e dell'annesso allegato 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO 1

TABELLE DEI CONSUMI DI GASOLIO
PER L'IMPIEGO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

	lavori ordinari	lavori straordinari
1 Cereali autunno vernini	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		54
preparazione terreno		
aratura/zappatura	60	
erpicatura	20	
rullatura	4	
semina	10	
concimazione	7	
diserbo/trattamenti	10	
mietitrebbiatura	36	
raccolta paglia	12	
trasporti vari	10	
irrigazione di soccorso		96
totale terreni piani sciolti	168	

2 Riso	l/ha	l/ha
arginatura	24	
preparazione terreno		
aratura/zappatura	60	
erpicatura	20	
livellamento	12	
semina	10	
concimazione	11	
diserbo	13	
mietitrebbiatura	48	
trinciatura paglia	17	
trasporti vari	13	
essiccazione		132
totale terreni sciolti	228	

3 Mais da granella	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
preparazione terreno		
aratura/zappatura	60	
erpicatura	20	
rullatura	4	
semina	11	
concimazione	19	
diserbo	13	
raccolta granella	42	
trasporti vari	13	
irrigazione		132
essiccazione granella		263
trinciatura stocchi		
totale terreni piani sciolti	182	

4 Mais foraggero	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
preparazione terreno		
aratura/zappatura	60	
erpicatura	20	
rullatura	4	
semina	10	
concimazione	17	
diserbo	12	
raccolta	41	
trasporti vari	13	
irrigazione		132
trinciatura stocchi	22	
totale terreni piani sciolti	198	

5 erbai	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
concimazione	16	
preparazione terreno		
erpicatura	20	
rullatura	4	
semina	10	
falciatura	7	
arieggiamento e andanatura	13	
raccolta	14	
trasporti vari	12	
irrigazione		66
totale terreni piani sciolti (un solo sfalcio)	96	

6 Prati avvicendati e permanenti	l/ha	l/ha
I anno		
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.		53
concimazione	14	
preparazione terreno		
erpicatura	22	
rullatura	8	
semina	8	
falciatura (4 l'anno)	26	
arieggiamento e andanatura (4 l'anno)	50	
raccolta (4 l'anno)*	50	
trasporti vari	36	
irrigazione		66
totale terreni piani sciolti irrigui (4 sfalci l'anno) *	216	
II anno e successivi		
concimazione	11	
rullatura	6	
falciatura (4 l'anno)	26	
arieggiamento e andanatura (4 l'anno)	50	
raccolta (4 l'anno)	50	
trasporti vari	36	
irrigazione		66
totale terreni piani sciolti irrigui (4 sfalci l'anno)*	180	

(*) Per terreni asciutti si considerano 2 sfalci l'anno

7 Barbabietola da zucchero, patata	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
preparazione terreno		
aratura/zappatura	60	
erpicatura	20	
rullatura	7	
semina	12	
rincalzatura/sarchiatura	12	
concimazione	25	
diserbo/trattamenti	14	
raccolta	53	
trasporti vari	12	
irrigazione		132
totale terreni piani sciolti	216	

8 Soia, girasole, colza	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico, ecc.)		53
preparazione terreno		
aratura/zappatura	60	
erpicatura	20	
rullatura	4	
semina	11	
concimazione	18	
diserbo	4	
raccolta	36	
trasporti vari	8	
trinciatura residui colturali	13	
irrigazione		132
essiccazione (solo soia)		120
totale terreni piani sciolti	174	

9 Tabacco, pomodoro da industria	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
preparazione terreno		
aratura/zappatura	60	
erpicatura	20	
rullatura/assolcatura	7	
trapianto	41	
sarchiatura/rincalzatura	26	
concimazione	18	
diserbo/trattamenti	16	
cimatura (solo tabacco)	10	
raccolta	53	
trasporti vari	13	
irrigazione		329
cura (solo tabacco)		1557
totale terreni piani sciolti	263	

10 Altre ortive da pieno campo

10.1 Fagiolino, pisello, spinacio, cipolla	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
preparazione terreno	79	
semina	11	
concimazione	20	
diserbo/trattamenti	13	
raccolta	46	
trasporti vari	11	
irrigazione		
fagiolino 1º raccolto/spinacio/cipolla		132
fagiolino 2º raccolto/pisello		287
totale terreni piani sciolti	180	

10.2 Peperone	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
preparazione terreno	86	
trapianto	24	
concimazione	20	
diserbo/trattamenti	24	
raccolta (con agevolatrice)	60	
trinciatura piante	13	
trasporti vari	12	
irrigazione		299
totale terreni piani sciolti	240	

10.3 Cavolfiore	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
preparazione terreno	73	
trapianto	34	
concimazione	24	
diserbo/trattamenti	10	
raccolta (con agevolatrice)	53	
trasporti vari	11	
irrigazione		96
totale terreni piani sciolti	204	

10.4 Cocomero e melone	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
preparazione terreno	73	
trapianto	34	
concimazione	14	
diserbo/trattamenti	13	
raccolta (agevolatrice)	79	
trasporti vari	26	
irrigazione		299
totale terreni piani sciolti	240	

10.5 Lattuga e insalate da consumo fresco	l/ha	l/ha
lavori preparatori di base (scasso, dissodamento, spietramento meccanico ecc.)		53
preparazione terreno	90	
trapianto	36	
concimazione	36	
diserbo/trattamenti	30	
raccolta	48	
trasporti vari	36	
irrigazione		299
totale terreni piani sciolti	275	

11 Vite da vino, frutta polposa, nocciolo, olivo, agrumi	l/ha	l/ha
potatura	36	
trinciatura (o raccolta) sarmenti	26	
trattamenti	46	
concimazione	36	
zappatura (e altri lavori al terreno)	80	
spollonatura (vite e nocciolo)		7
raccolta	67	
trasporti	32	
irrigazione		204
essiccazione *(solo nocciolo)*		240
totale (in produzione)	323	

12 Pioppo	l/ha	l/ha
potatura	4	
trattamenti	8	
concimazione	23	
zappatura (e altri lavori al terreno)	49	
irrigazione		192
totale (in produzione)	84	

13 Colture protette	l/ha
riscaldamento serra (nord)	18
riscaldamento serra (sud)	10

14 Allevamenti bovini

14.1 Bovini da latte	l/UBA
	60

14.2 Bovini da carne	l/UBA
	42

15 Allevamenti suini

15.1 Da riproduzione	l/scrofa
	18

15.2 Da ingrasso	l/capo adulto
	8

15.3 A ciclo chiuso	l/capo adulto
	somma dei due precedenti

16 Allevamenti ovini e caprini	l/capo adulto
	4

17 Allevamenti a vicoli e cunicoli	l/capo adulto
	0,24

18 Piscicoltura

18.1 Allevamenti intensivi	l/q.le di pesce prodotto
	8

18.2 Allevamenti estensivi	l/ha
	10

MAGGIORAZIONI ALLE OPERAZIONI DI CAMPO

Per le produzioni vegetali, ove ritenuto necessario da parte delle singole regioni, sono possibili le seguenti maggiorazioni massime:

terreni medio impasto	+ 50%
terreni tenaci	+ 80%
terreni declivi	+ 20%

Per tutte le operazioni svolte dalle imprese agromeccaniche e/o dagli agricoltori con aziende molto frammentate, occorre tener conto dei trasferimenti extraziendali. In questi casi è possibile la seguente maggiorazione:

+ 3 l/ha

Nota bene: qualora sussistano più di una delle condizioni indicate, i valori percentuali possono sommarsi; va precisato inoltre che le maggiorazioni relative al terreno di medio impasto e al terreno tenace si applicano limitatamente alle operazioni di lavorazione del terreno.

00A2361

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale nei confronti dell'E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, unità varie in Roma. (Decreto n. 27810).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il verbale del 23 aprile 1999, stipulato tra la ditta E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986, effettuate nella seduta del 1° febbraio 2000;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2001, della ditta E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sede in Roma, unità varie in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A2520

DECRETO 9 febbraio 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dall'E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, unità varie in Roma. (Decreto n. 27811).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 9 febbraio 2000, con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della ditta E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 febbraio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dall'E.P.E. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sede in Roma, unità varie in Roma (NID 9912RM0057), per un massimo di 1.700 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A2521

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Piuma», già «Avicoop», già «Giorgio La Pira», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 settembre 1999 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «La Piuma» già «Avicoop» già «Giorgio La Pira», con sede in Verona, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Piuma» già «Avicoop» già «Giorgio La Pira», con sede in Verona, costituita in data 22 marzo 1988, con atto a rogito del notaio dott. Gianpaolo Fraenza di Verona, omologato dal tribunale di Verona, con decreto in data 12 giugno 1988, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Sandro Secchiero nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, con studio in Rovigo, piazza Merlin n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2464

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.P.S. soc. coop. a r.l.», in Bastia Umbra, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 giugno 1999 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «C.A.P.S. soc. coop. a r.l.», con sede in Bastia Umbra (Perugia), in liquidazione, dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.A.P.S. soc. coop. a r.l.», con sede in Bastia Umbra (Perugia), in liquidazione, costituita in data 17 aprile 1980, con atto a rogito del notaio dott. Giancarlo Antonioni di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto in data 15 maggio 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuliano Palazzetti nato a Perugia il 6 giugno 1942, con studio in Perugia, via F. Briganti n. 129, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2465

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «San Giuseppe lavoratore - Società cooperativa a r.l.», in Casarano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 5 ottobre 1999, depositata in cancelleria il 9 novembre 1999 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «San Giuseppe lavoratore - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casarano (Lecce);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Giuseppe lavoratore - Società cooperativa a r.l.», con sede in Casarano (Lecce), costituita in data 14 novembre 1956, con atto a rogito notaio Italo Aromolo di Casarano (Lecce), omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 30 ottobre 1956, iscritta al n. 2006 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Francesco Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, con studio in Brindisi, via Dalmazia, 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2471

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sociale «Nuova dimensione - Società cooperativa a r.l.», in Bisceglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 ottobre 1998 e successivo accertamento ispettivo in data 24 settembre 1999 effettuate nei confronti della società cooperativa sociale «Nuova dimensione - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Bisceglie (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Nuova dimensione - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Bisceglie (Bari), costituita in data 14 novembre 1986, con atto a rogito notaio Mario Lamanna di Bisceglie, omologato dal tribunale di Trani con decreto del 16 dicembre 1986, iscritta al n. 7927 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Donato Sciannameo, nato a Carbonara di Bari il 7 maggio 1967 e residente in Bari, alla via Michele Mitolo, 11/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2472

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Idro-Termo-Elettrica C.I.T.E. - S.r.l.», in Grosseto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1985 con il quale la società cooperativa «Idro-Termo-Elettrica C.I.T.E. - S.r.l.», con sede in Grosseto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori avv. Tullio Boccini, dott. Ugo Gravina ed avv. Benito Schito ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1989 con il quale sono stati revocati dall'incarico il dott. Ugo Gravina ed avv. Benito Schito, ed è stato confermato quale unico commissario liquidatore l'avv. Tullio Boccini;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto avv. Boccini non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stata formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere alla revoca dello stesso;

Visti gli articoli 199 e 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la ministeriale in data 13 settembre 1999 con la quale sono state comunicate al predetto commissario le determinazioni dell'amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Tullio Boccini commissario liquidatore della società cooperativa «Idro-Termo-Elettrica C.I.T.E. - S.r.l.», con sede in Grosseto, è revocato.

Dalla data del presente decreto è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Carlotti residente in Grosseto, via IV Novembre n. 7.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2460

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro Lesna», in Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1984 con il quale il dott. Giovanni Coletti Moglia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro Lesna», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 3 agosto 1983;

Vista la nota in data 13 settembre 1999 con la quale il sopra menzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Patrizia Macchia nata a Torino il 3 maggio 1958 e residente in Asti via Antica Certosa n. 19, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. di produzione e lavoro Lesna» con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 3 agosto 1983, in sostituzione del dott. Giovanni Coletti Moglia dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2461

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Partigiana Astorre Tanca fra lavoratori edili, meccanici e navali», in La Spezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1985 con il quale la società cooperativa «Partigiana Astorre Tanca fra lavoratori edili, meccanici e navali», con sede in La Spezia a r.l. è posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Pierpaolo Cattaneo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 29 novembre 1999 con la quale veniva comunicato il decesso del sopramenzionato commissario liquidatore;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Claudio Cattaneo nato a La Spezia il 22 maggio 1967 con studio in via F.lli Rosselli, 59 - La Spezia, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Partigiana Astorre Tanca fra lavoratori edili meccanici e navali», con sede in La Spezia, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Pierpaolo Cattaneo, deceduto.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2462

DECRETO 9 febbraio 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Unione militare - Cooperativa di consumo e di credito per azioni a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 24 febbraio 1989 con il quale la società cooperativa «Unione militare - Cooperativa di consumo e di credito per azioni a r.l.», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e sono stati nominati tre commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 16 aprile 1996 con il quale il dott. Maurizio De Lucia è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Rizzo Domenico, dimissionario;

Vista la lettera in data 21 dicembre 1999. con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore a completamento della terna;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Paolo Pannella nato a Roma il 27 luglio 1964 residente in Roma, studio in via S. Erasmo, 23, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unione militare - cooperativa di consumo e di credito per azioni a r.l.», con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Maurizio De Lucia dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2463

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 febbraio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Lanfranco Turci, on. Gianfranco Morgando e on. Gabriele Cimadoro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernenti l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, 22 dicembre 1999 e 30 dicembre 1999 con i quali, rispettivamente, il dottor Enrico Letta è stato nominato Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'onorevole Lanfranco Turci, l'onorevole Gianfranco Morgando e l'onorevole Gabriele Cimadoro sono stati nominati Sottosegretari di Stato;

Considerato che ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 rientrano nella competenza del Ministro gli atti attraverso i quali si esplica la funzione di indirizzo politico-amministrativo, nonché la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1997, recante il regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'art. 10, secondo cui i compiti relativi all'area funzionale del turismo ed il relativo Dipartimento sono trasferiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di delegare alcune attribuzioni ai predetti Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati all'art. 3, comma 1, lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g),* ad eccezione delle proposte relative alle variazioni di bilancio, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni al Consiglio dei Ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero (ivi compresi gli atti di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, di nomina dei commissari liquidatori e dei comitati di sorveglianza per le procedure di cui alla legge 1° agosto 1986, n. 430, ed al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270) e gli atti di nomina degli arbitri.

2. Restano altresì riservati alla competenza del Ministro i rapporti internazionali, i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari al Governo e gli atti inerenti la funzione di direzione politica.

3. Vengono inoltre riservate al Ministro le competenze di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art. 2.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato onorevole Lanfranco Turci è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie.

2. Nelle materie delegate al Sottosegretario di Stato onorevole Lanfranco Turci sono comprese anche quelle inerenti l'imprenditorialità femminile ed i servizi pubblici locali, per gli aspetti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato onorevole Gianfranco Morgando è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, ad eccezione di quelle relative all'imprenditorialità femminile di cui all'art. 2, comma 2;

della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore del commercio e dei servizi ed alle questioni generali o intersettoriali.

Art. 4

1. Fatta eccezione per gli atti e i provvedimenti previsti dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato onorevole Gabriele Cimadoro è delegata la trattazione degli affari che ai sensi delle norme vigenti non sia attribuita alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza:

della Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;

della Direzione generale degli affari generali;

della Dipartimento per il turismo;

della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, limitatamente al settore delle assicurazioni.

Art. 5.

1. I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti le competenze ad essi delegate, riferendone al Ministro.

2. Con appositi provvedimenti si potrà, di volta in volta, delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate, nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali e i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

Art. 6.

1. In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata la competenza del Sottosegretario assente.

Art. 7.

1. L'ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra direzioni generali e Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni ad essi delegate.

Roma, 10 febbraio 2000

Il Ministro: LETTA

00A2383

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 gennaio 2000.

Accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica clinica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti del Ministro della sanità 28 luglio e 25 agosto 1977 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1977, n. 216, e 1° settembre 1977, n. 238;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *c),* della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 4 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 1990, n. 297;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1991, n. 139, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Considerato in particolare l'art. 7 del predetto decreto legislativo, che prevede che le facoltà ispettive possono essere esercitate dal Ministero della sanità anche nelle fasi di ricerca e di sviluppo dei medicinali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 1992, n. 139, così come modificato negli allegati dal decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

Vista la circolare ministeriale n. 8 del 10 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1997, n. 168, concernente la sperimentazione clinica dei medicinali;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997, con il quale sono state recepite le linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Considerato che il predetto decreto elenca in allegato le guide europee per le prove cliniche, da tenere presente nella esecuzione delle sperimentazioni;

Considerato in particolare che le predette linee guida prevedono compiti di farmacovigilanza e attività ispettive sulle sperimentazioni, così come definite al paragrafo 1.29 dell'allegato 1 al decreto;

Visto il decreto 7 novembre 1997 del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro in applicazione dell'art. 1, lettera *a),* punto 2 del richiamato decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la proposta della Commissione europea di direttiva n. 97/0197 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano, presentata dalla Commissione il 3 settembre 1997 che prevede, tra l'altro l'esecuzione di ispezioni per la valutazione della conformità delle sperimentazioni alle norme di buona pratica clinica;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 18 marzo 1998, recante modalità per l'esenzione dagli accertamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 754 del 21 settembre 1994, sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122;

Considerato in particolare l'art. 7, comma 6, del predetto decreto che prevede che il Ministero della sanità effettui a campione, la vigilanza sulle modalità di istituzione e di funzionamento dei comitati etici nonché sulle

attività svolte dagli stessi nell'ambito della materia disciplinata dal medesimo decreto e dal decreto 15 luglio 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1998 relativo alle linee guida di riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei comitati etici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122;

Considerato il paragrafo 4.5 dell'allegato 1 al predetto decreto che prevede che la documentazione relativa all'attività dei comitati etici, inclusa quella prodotta dai proponenti la sperimentazione deve essere resa disponibile ai fini delle attività di vigilanza del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1998, n. 122, concernente i criteri per il riconoscimento delle idoneità dei centri per le sperimentazioni cliniche dei medicinali;

Viste le osservazioni della Corte dei conti del 12 maggio 1998 connesse alla registrazione dei predetti decreti 18 e 19 marzo 1998, sulla necessità di assicurare forme di vigilanza sull'operato delle strutture locali in tema di sperimentazioni;

Considerata la necessità di realizzare presso le strutture ove si svolgono le sperimentazioni cliniche dei medicinali, accertamenti ispettivi finalizzati alla verifica della attuazione delle norme di buona pratica clinica, e della osservanza alle normative vigenti in tema di sperimentazioni;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ad una specifica e sistematica attività informativo-formativa nel settore, per il personale addetto alle ispezioni ed alla farmacovigilanza sulle sperimentazioni;

Ritenuto altresì di avvalersi per la predetta opera di informazione-formazione dei fondi di cui al comma 14 dell'art. 36 della richiamata legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Decreta:

Art. 1.

1. Su disposizione del direttore generale del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza sono condotti gli accertamenti ispettivi da effettuarsi nelle fasi di ricerca e sviluppo dei medicinali, ai sensi del comma 7 dell'art. 7 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, richiamato in premessa, al fine di:

a) verificare l'osservanza delle norme di buona pratica clinica di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1997, richiamato in premessa;

b) valutare la conformità delle attività dei comitati etici alle procedure in vigore, ai sensi dei decreti ministeriali 18 marzo 1998, richiamati in premessa;

c) valutare la conformità dei pareri di comitati etici locali agli orientamenti scientifici nazionali e comunitari.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono condotti:

a) nell'ambito di un programma coordinato dall'«Ufficio sperimentazioni cliniche dei medicinali, buona pratica clinica e uso speciale di medicinali non autorizzati» del predetto Dipartimento;

b) dal personale, secondo le professionalità occorrenti, del predetto ufficio e dal personale del Ministero, anche a seguito di specifica attività informativo-formativa, designato dal Ministro, su proposta del direttore del predetto dipartimento, acquisito il parere favorevole del direttore del servizio o del Dipartimento ove opera detto personale.

Art. 2.

1. Il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, al fine di garantire le necessarie competenze del personale adibito allo svolgimento dei compiti ispettivi di cui all'art. 1 realizza e promuove, nell'ambito di un programma coordinato dall'ufficio sperimentazioni cliniche, specifici, corsi ed altre attività informativo-formative per il personale incaricato o da adibire a compiti ispettivi.

2. Le attività informativo-formative di cui al comma 1 sono realizzate, secondo le modalità ritenute idonee, anche tramite la partecipazione alle iniziative internazionali, in particolare di carattere comunitario, ai fini della armonizzazione delle procedure e della organizzazione delle istituende ispezioni comunitarie.

Art. 3.

1. Al personale che svolge gli accertamenti è dovuto, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 del richiamato decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il compenso stabilito con decreto del 7 novembre 1997 del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, richiamato in premessa.

2. Il compenso, di cui al comma 1, come previsto dal richiamato art. 7, comma 4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, è a carico totale delle aziende titolari della produzione dei farmaci e i relativi versamenti affluiranno al capitolo di entrata n. 3615, capo XX, del Ministero della sanità; i predetti oneri sono imputati al competente capitolo 4346 dello stato di previsione del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 178/1991.

3. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 3 gennaio 2000

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2000
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 20

00A2437

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Destinazione di risorse non utilizzate dal programma regionale di sviluppo legge n. 80/1984 all'intesa istituzionale di programma governo-giunta della regione Campania. (Deliberazione n. 205/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, inerente il piano triennale di sviluppo della Campania ed il connesso programma pluriennale di interventi destinati ad affiancare l'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 1980-1981 mediante iniziative di rilancio dello sviluppo economico regionale;

Viste le proprie deliberazioni 30 dicembre 1992, 28 dicembre 1993 e del 13 aprile 1994, con le quali è stato ridefinito il quadro finanziario ed è stata regolata l'attività riguardante la messa a punto e l'attuazione del programma in questione, incentrato su progetti atti a rimuovere riconosciute condizioni di ostacolo alla ripresa dello sviluppo in Campania;

Vista in particolare la deliberazione del 28 dicembre 1993 con la quale il CIPE ha individuato le azioni per il rilancio dello sviluppo ed ha disposto il conseguente approntamento dei relativi progetti attuativi, mirati tra l'altro alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse naturali e dell'ambiente, da perseguire prioritariamente attraverso interventi urgenti di bonifica e di valorizzazione delle aree industriali dismesse, con particolare riferimento agli impianti a maggiore rischio ambientale;

Vista la nota n. 1/218 del 29 gennaio 1998 con la quale il Ministero del tesoro *pro-tempore* disponeva che il programma di completamento e di messa a punto dei progetti individuati dal CIPE venisse attuato con una modalità di maggiore e più diretta responsabilità della regione Campania;

Vista l'ordinanza n. 901 del 25 ottobre 1999 del presidente della giunta regionale della Campania preposto all'attuazione dell'art. 4 della legge 80/1984 con la quale, nel prendere atto dei progetti presentati dalla segreteria tecnica del comitato di coordinamento istituito con ordinanza n. 812 del 13 marzo 1998, si propone al Ministro del tesoro di destinare le risorse residue di cui alla legge 80/1984 all'intesa istituzionale di programma di cui all'art. 2 della legge n. 662/1996, in corso di definizione;

Vista la conseguente delibera della giunta regionale della Campania in data 26 ottobre 1999 con la quale si dispone l'avvio della procedura per la stipula dell'intesa istituzionale di programma, si individuano i settori che formeranno oggetto degli accordi quadro e si propone, tra l'altro, al Ministro del tesoro di destinare all'intesa le residue disponibilità della legge n. 80/1984;

Considerato che lo strumento dell'intesa previsto dall'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996, come integrato dall'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, consente di formulare il quadro unitario di riferimento delle azioni di sviluppo che governo centrale e giunta regionale devono porre in essere congiuntamente per l'integrata attuazione della programmazione statale e regionale;

Ritenuto opportuno far confluire nell'intesa istituzionale di programma tra governo centrale e giunta regionale della Campania, in corso di avanzata definizione, i progetti elaborati dalla segreteria tecnica del citato comitato di coordinamento e le risorse residue della legge n. 80/1984 al fine di consentire, attraverso ordinarie modalità di spesa, una più celere realizzazione degli interventi;

Considerato che sulla base di una provvisoria rendicontazione regionale della spesa a valere sul fondo della legge n. 80/1984, relativa sia alle attività residue della gestione di interventi avviati con il programma del 1985, sia agli ulteriori impegni assunti dopo il 1993, residua una disponibilità di circa 600 miliardi di lire (circa 310 Meuro);

Ritenuto che, in attesa della rendicontazione finale al 31 gennaio 1999 e al netto di un accantonamento da finalizzare alle attività residue della gestione pregressa, ivi compresi eventuali oneri derivanti da contenziosi, si possa porre a disposizione dell'intesa istituzionale di programma un importo pari a 500 miliardi di lire (258,23 Meuro);

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Sono approvati la relazione elaborata dalla segreteria tecnica del comitato di coordinamento indicato in premessa ed i progetti in essa riportati, che confluiscono nell'intesa istituzionale di programma governo-giunta della regione Campania, unitamente alle disponibilità residue della legge n. 80/1984 per un ammontare di 500 miliardi di lire (258,23 Meuro)

2. La regione Campania presenterà a questo comitato, all'atto dell'esame dello schema di intesa istituzionale di programma, la rendicontazione del fondo legge 80/1984 al 31 dicembre 1999;

3. Il comitato istituzionale di gestione dell'intesa riferirà annualmente al CIPE sullo stato attuativo degli interventi e presenterà un rendiconto sulla gestione dell'anno precedente. La prima relazione, relativa all'anno 2000, sarà trasmessa a questo comitato entro il 28 febbraio 2001.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 154

00A2380

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Direttive alla Simest S.p.a. per la costituzione di fondi mobiliari chiusi con primari istituti bancari e finanziari nazionali o esteri. (Deliberazione n. 211/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 14 agosto 1993, n. 344, e successive modificazioni, che istituisce e disciplina i fondi comuni di investimento mobiliari chiusi;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, comma. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto inoltre il comma 2 del predetto art. 24, che prevede che la quinta commissione del CIPE, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto altresì l'art. 20, comma 1, lettera *h-ter),* del citato decreto legislativo n. 143/1998 che — nel modificare l'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100 — prevede che la Simest S.p.a. può partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale e industriale all'estero;

Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere *a), b)* e *c);*

Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione. in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998;

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;

Vista la delibera n. 51 del 21 aprile 1999 con la quale il CIPE ha approvato il regolamento interno della quinta commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Vista la delibera adottata dalla quinta commissione permanente il 10 dicembre 1999, concernente la direttiva alla Simest S.p.a. per la costituzione di fondi mobiliari chiusi con primari istituti bancari e finanziari nazionali o esteri;

Su proposta del Ministero del commercio con l'estero;

Delibera:

Allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione, in particolare delle piccole-medie imprese, la Simest S.p.a. è autorizzata a promuovere la costituzione di fondi di investimento mobiliari chiusi con primari istituti bancari e finanziari nazionali o esteri.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 155

00A2384

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 marzo 2000, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione del Ministero per la questione meridionale».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il movimento politico Lega Sud, Calata Trinità Maggiore, 32 - 80134 Napoli, tel. 0348/7237078.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 2 marzo 2000, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Legge in materia di *referendum* costituente per l'istituzione del Parlamento di Ausonia».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il movimento politico Lega Sud, Calata Trinità Maggiore, 32 - 80134 Napoli, tel. 0348/7237078.

00A2522

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben Clorossina».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 387 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale: BEBEN CLOROSSINA:

«0,1% + 0,5% crema» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 022919043.

Società: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: disodio monooleamido solfosuccinato 1,05 g; glicerile monostearato 15 g; glicole propilenico 25,0 g; alcool cetilico 2,50 g; paraffina liquida 10,0 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; edetato disodico 0,05 g; acqua depurata q.b. a 100 g.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zymafluor»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 543 del 29 novembre 1999

Specialità medicinale: ZYMAFLUOR.

Società: Novartis Consumer Health S.p.a., ss. 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confenzioni della specialità medicinale «Zymafluor» 200 cpr 0,25 mg, A.I.C. n. 022252035 e «Zimafluor» 100 cpr 1 mg, A.I.C. n. 022252047 prodotti anteriormente all'11 giugno 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 173/98 del 13 maggio 98 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 4 dicembre 1999.

00A2242

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epsoclar»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 617 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: EPSOCLAR:

«5000 u.i./1 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo e endovenoso» 10 fiale - A.I.C. n. 030705014.

Titolare A.I.C.: Biologici Italia Laboratories S.r.l., via Cavour, 41/43 - 20026 Novate Milanese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta via di somministrazione.

Si approva la richiesta di aggiunta di una nuova via di somministrazione e più precisamente *per uso endovenoso*.

Ogni riferimento alla somministrazione del prodotto per uso intramuscolare dovrà esse eliminato dagli stampati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estroclim plus»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 618 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: ESTROCLIM PLUS:

«50 microgrammi cerotti transdemici» 4 cerotti A + 4 cerotti B - A.I.C. n. 028454015.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., viale Shakespeare n. 47 - 00144 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: estensione indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche della specialità medicinale in oggetto alla: *prevenzione dell'accelerata perdita ossea postmenopausale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Praxilene»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 627 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: PRAXILENE:

«200 mg compresse rivestite» 25 compresse - A.I.C. n. 022584066.

Società Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio n. 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti - Ulteriore sito produttivo.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 113,5 mg; copolimeri di ester metilici, etilici e trimetilaaminoetilici degli acidi acrilico e metilico 51,3 mg; calcio fosfato tribasico (eliminato); talco 17,42 mg; etilcellulosa (eliminata); magnesio stearato 3,2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 2910 4,51 mg; copolimeroneutro di esteri dell'acido polimetacrilico (eliminato); polietilenglicole 4000 0,72 mg; glicerolo behenato 20 mg; copolimero di esteri metilici ed etilici degli acidi acrilico e metacrilico in dispersione 4,34 mg.

È altresì autorizzata la produzione anche presso la Società Lipha S.a. nello stabilimento sito in Avenue Lacassagne, 115-F - 69003 Lione (Francia).

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scandenza indicata in etichetta.

00A2247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coumadin»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 647 del 23 dicembre 1999

Specialità medicinale: COUMADIN:

«5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 016366027.

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l., via De' Conti n. 2/A - 50123 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti - Riduzione periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: eliminazione del colorante ed aggiunta di 0,4 mg di lattosio.

Si autorizza, inoltre, la riduzione del periodo di validità da 60 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scandenza indicata in etichetta.

00A2250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biosal»

Estratto decreto n. 617 del 4 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio, Salerno, con codice fiscale n. 01393930019.

Specialità medicinale: BIOSAL.

A.I.C. n. 033950015 - 30 compresse uso orale 100 mg;

A.I.C. n. 033950027 - 30 bustine granulato uso orale 100 mg, è ora trasferita alla società: Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, Roma, con codice fiscale n. 07696270581.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2243

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miodilat»

Estratto decreto n. 643 dell'8 novembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della specialità MIODILAT, fino ad ora intestata alla società:

vecchio titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a., via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale n. 00748210150,

è ora trasferita alla società:

nuovo titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154, con conversione dell'autorizzazione a «medicinale generico», e conseguente variazione della denominazione in: specialità medicinale ISOSORBIDE MONONITRATO.

A.I.C. n. 029558018/G - «50 mg capsule a rilascio modificato» 30 capsule a rilascio modificato;

A.I.C. n. 029558020/G - «20 mg compresse» 50 compresse;

A.I.C. n. 029558032/G - «40 mg compresse» 30 compresse.

Produzione, controllo e confezionamento: per la forma farmaceutica «compresse» (A.I.C. n. 029888020-032), la produzione, confezionamento e controllo vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Doppel Farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza. Per la forma farmaceutica «capsule a rilascio modificato» la produzione viene effettuata presso l'officina Pharmatec International S.r.l., con sede in S. Giuliano M.se (Milano), via Tirso, 6/7, mentre il confezionamento ed il controllo presso la suddetta officina farmaceutica Doppel Farmaceutici S.r.l.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, delle legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2249

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili», «glucosio» e «sodio gcloruro».

Estratto decreto n. 961 del 23 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità a denominazione generica fino ad ora registrate a nome della società Aguettant Italia S.r.l., con sede in via Caminadella, 2, Milano, con codice fiscale n. 10022530157.

Specialità medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI.

Confezioni:

A.I.C. n. 030898011/G - «solvente per uso parenterale» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 030898023/G - «solvente per uso parenterale» flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 030898035/G - «solvente per uso parenterale» sacca da 1000 ml;

A.I.C. n. 030898047/G - «solvente per uso parenterale» sacca da 2000 ml;

A.I.C. n. 030898050/G - «solvente per uso parenterale» sacca da 3000 ml;

A.I.C. n. 030898062/G - «solvente per uso parenterale» sacca da 5000 ml.

Specialità medicinale: GLUCOSIO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030899013/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 030899025/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 030899037/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 030899049/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 030899052/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 030899064/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 030899076/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 250 ml;

A.I.C. n. 030899088/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 500 ml;

A.I.C. n. 030899090/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 1000 ml;

A.I.C. n. 030899102/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 030899114/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 030899126/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 030899138/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 030899140/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 250 ml;

A.I.C. n. 030899153/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 500 ml;

A.I.C. n. 030899165/G - «10% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 1000 ml;

A.I.C. n. 030899177/G - «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 030899189/G - «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 030899191/G - «20% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 030899203/G - «20% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 030899215/G - «20% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 250 ml;

A.I.C. n. 030899227/G - «20% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 500 ml;

A.I.C. n. 030899241/G - «20% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 1000 ml;

A.I.C. n. 030899254/G - «33% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 030899266/G - «33% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 030899278/G - «33% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 030899280/G - «50% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 030899292/G - «50% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 030899304/G - «50% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 500 ml.

Specialità medicinale: GLUCOSIO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030900017/G - «5% soluzione iniettabile» fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 030900029/G - «5% soluzione iniettabile» fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 030900031/G - «10% soluzione iniettabile» fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 030900043/G - «10% soluzione iniettabile» fiala da 20 ml;

A.I.C. n. 030900056/G - «20% soluzione iniettabile» fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 030900068/G - «20% soluzione iniettabile» fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 030900070/G - «33% soluzione iniettabile» fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 030900082/G - «33% soluzione iniettabile» fiala da 10 ml.

Specialità medicinale: SODIO CLORURO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030901019/G - «0,9% soluzione per irrigazione» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 030901021/G - «0,9% soluzione per irrigazione» flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 030901033/G - «0,9% soluzione per irrigazione» sacca da 3000 ml;

A.I.C. n. 030901045/G - «0,9% soluzione per irrigazione» sacca da 5000 ml.

Specialità medicinale: SODIO CLORURO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030902011/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 030902023/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 030902035/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 030902047/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 030902050/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 030902062/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 030902074/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 250 ml;

A.I.C. n. 030902086/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 500 ml;

A.I.C. n. 030902098/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 1000 ml;

A.I.C. n. 030902100/G - «0,9% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 2000 ml;

A.I.C. n. 030902112/G - «3% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 030902124/G - «3% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 030902136/G - «3% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 030902148/G - «3% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 030902151/G - «3% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 250 ml;

A.I.C. n. 030902163/G - «3% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 500 ml;

A.I.C. n. 030902175/G - «3% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 1000 ml;

A.I.C. n. 030902187/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 030902199/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 030902201/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 030902213/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 100 ml;

A.I.C. n. 030902225/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 250 ml;

A.I.C. n. 030902237/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 500 ml;

A.I.C. n. 030902249/G - «5% soluzione per infusione endovenosa» sacca da 1000 ml.

Specialità medicinale: SODIO CLORURO.

Confezioni:

A.I.C. n. 030903013/G - «0,9% soluzione iniettabile» fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 030903025/G - «0,9% soluzione iniettabile» fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 030903037/G - «0,9% soluzione iniettabile» fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 030903049/G - «0,9% soluzione iniettabile» fiala da 20 ml.

Sono ora trasferite alla società: B. Braun Carex S.p.a., con sede in via XXV luglio, 11, Mirandola, Modena, con codice fiscale n. 02067940367.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, confezionamento e controllo delle suddette specialità a denominazione generica vengono effettuate nel seguente modo:

glucosio (030900017/G; 030900029/G; 030900031/G; 030900043/G; 030900068/G; 030900082/G) le operazioni di produzione, confezionamento e controllo vengono effettuate presso le officine farmaceutiche B. Braun Melsungen AG, con sede in Mistelweg 2, D-12357 Berlino (Germania) e B. Braun Medical SA, con sede in Carretera De Terrasa, 121, E-08191 Rubi, Barcellona (Spagna);

glucosio (030900056/G; 030900070/G; 030899013/G; 030899254/G; 030899280/G; 030899064/G; 030899076/G; 030899088/G; 030899090/G; 030899138/G; 030899140/G; 030899153/G; 030899165/G; 030899203/G; 030899215/G; 030899227/G; 030899241/G) le fasi di produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede in via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni D'Arbia (Siena);

glucosio (030899025/G; 030899037/G; 030899049/G; 030899052/G; 030899102/G; 030899114/G; 030899126/G; 030899177/G; 030899189/G; 030899191/G; 030899266/G; 030899278/G; 030899292/G; 030899304/G) oltre che presso l'officina farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede in via Cassia Nord, 3 - 53014 Monteroni D'Arbia (Siena), anche presso le suddette officine B. Braun Melsungen AG (Germania) e B. Braun Medical SA Rubi (Spagna);

acqua per preparazioni iniettabili (030898011/G; 030898023/G) la produzione completa è affidata alle suddette officine B. Braun Melsungen AG (Germania) e B. Braun Medical SA Rubi (Spagna);

acqua per preparazioni iniettabili (030898035/G; 030898047/G; 030898050/G; 030898062/G) rimane confermata la produzione, il confezionamento ed il controllo presso l'officina Galenica Senese S.r.l.;

sodio cloruro (030901019/G; 030901021/G; 030902062/G; 030902074/G; 030902086/G; 030902098/G; 030901033/G; 030901045/G; 030902148/G; 030902151/G; 030902163/G; 030902175/G; 030902213/G; 030902225/G; 030902237/G; 030902249/G; 030902112/G; 030902124/G; 030902136/G; 030902187/G; 030902198/G; 030902201/G) rimane confermata la produzione completa presso l'officina Galenica Senese S.r.l.;

sodio cloruro (030902100/G) oltre che presso l'officina Galenica Senese S.r.l. anche presso l'officina farmaceutica B. Braun Medical SA, con sede in Route de Sorge 9, CH-1023 Crisser (Svizzera);

sodio cloruro (030902011/G; 030902023/G; 030902035/G; 030902047/G; 030902050/G) viene altresì confermata la produzione presso l'officina Galenica Senese S.r.l., con sede in via Cassia Nord, 3, 53014 Monteroni D'Arbia (Siena), ed in aggiunta si autorizza la produzione completa per le suddette confezioni presso le officine B. Braun Melsungen AG, con sede in Mistelweg 2, D-12357 Berlino (Germania) e B. Braun Medical SA, con sede in Carretera De Terrasa, 121, E-08191 Rubi, Barcellona (Spagna);

sodio cloruro (030903013/G; 030903025/G; 030903037/G; 030903049/G) la produzione, il confezionamento ed il controllo viene effettuato presso le suddette officine B. Braun Melsungen AG (Germania) e B. Braun Medical SA (Spagna).

I lotti delle specialità a denominazione generica prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pireuma»

Estratto decreto n. 966 del 23 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio terapeutico M.R. S.r.l., con sede in via D. Veneziano, 13 - Firenze, con codice fiscale n. 00482630480.

Specialità medicinale: PIREUMA.

A.I.C. n. 002038038 - 6 supposte 500 mg,

è ora trasferita alla società: Noos S.r.l., con sede in via Pietro Marchisio, 227 - Roma, con codice fiscale n. 05332161008.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Be Total»

Estratto decreto n. 968 del 23 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1-2 - Milano, con codice fiscale n. 07089990159.

Specialità medicinale: BE TOTAL:

A.I.C. n. 000850038 - sciroppo 100 g;

A.I.C. n. 000850040 - sciroppo 200 g;

A.I.C. n. 000850053 - «forte» 20 discoidi;

A.I.C. n. 000850065 - 20 discoidi;

A.I.C. n. 000850103 - im 5 fiale 2 ml,

è ora trasferita alla società: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede in via Robert Koch, 1.2 - Milano, con codice fiscale n. 08572280157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Napreben»

Estratto decreto n. 970 del 23 dicembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratorio italiana biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede in via Licinio 11-15 - 22036 Erba (Como), con codice fiscale n. 00232040139.

Specialità medicinale: NAPREBEN:

A.I.C. n. 027669011 - «550 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 027669023 - «275 mg capsule rigide» 30 capsule rigide;

A.I.C. n. 027669035 - «550 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 027669047 - «275 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 027669050 - «10% gel» 1 tubo da 50 g,

è ora trasferita alla società: Fulton medicinali S.p.a., con sede in via Marconi, 28/9 - 20020 Arese (Milano), con codice fiscale n. 07922790154.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il confezionamento ed i controlli, per le forme farmaceutiche «capsule rigide» e «supposte» vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Fulton medicinali S.p.a., con sede in via Marconi, 28/9 - Arese (Milano). Per la forma farmaceutica «gel» si conferma l'officina Istituto biochimico pavese Pharma S.p.a., viale Certosa, 10 - Pavia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir Recofarma».

Estratto decreto n. 56 del 20 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società «Recofarma S.r.l., «con sede in via Matteo Civitali, 1, Milano, con codice fiscale n. 01242570594.

Specialità medicinale: ACICLOVIR RECOFARMA.

A.I.C. n. 032809016 - «200 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 032809028 - «400 mg compresse» 25 compresse;

A.I.C. n. 032809030 - «8% sospensione orale» flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 032809042 - «5% crema» tubo da 3 g;

A.I.C. n. 032809055 - «5% crema» tubo da 10 g,

con variazione della denominazione in: ACICLOVIR RATIOPHARM, è ora trasferita alla società: «Ratiopharm GmbH», con sede in Graf-Arco Strasse 3, ULM, Germania, rappresentata dalla società «Ratiopharm Italia S.r.l.», con sede in viale Monza, 270 - Milano, con codice fiscale n. 12582960154.

Produzione, controllo e confezionamento:

per la forma farmaceutica «compresse» la produzione completa viene effettuata presso l'officina Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza. Per quanto riguarda la sola produzione viene effettuata anche presso l'officina Merckle GmbH, sita in Ludwig-Merckle Strasse, 3, Blaubeuren (Germania), mentre il confezionamento ed i controlli presso la stessa officina Merckle GmbH ma con sede in Graf-Arco Strasse, 3, Ulm (Germania);

per le forme farmaceutiche «crema» e «sospensione orale» la produzione, il confezionamento ed i controlli vengono effettuati presso la Doppel farmaceutici S.r.l., con sede in Stradone Farnese, 118, Piacenza ed anche presso Merckle GmbH, con sede in Graf-Arco Strasse, 3, Ulm (Germania).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fedopam»

Estratto decreto n. 69 del 20 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società «Beaufour S.p.a.», con sede in via Figino, 16, Milano, con codice fiscale n. 11274690152.

Specialità medicinale: FEDOPAM.

A.I.C. n. 027967013 - ev 1 fiala 2 ml (10 mg/ml);

A.I.C. n. 027967025 - ev 1 fiala 5 ml (10 mg/ml),

è ora trasferita alla società: «Uniwell S.r.l.», con sede in via del Mare, 36, Pomezia, Roma, con codice fiscale n. 04992751000.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mentalgina»

Estratto decreto n. 80 del 20 gennaio 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società «Home Products italiana S.p.a.», con sede in via Puccini, 3, Milano, con codice fiscale n. 00431700483.

Specialità medicinale: MENTALGINA.

A.I.C. n. 027438011 - «6 g soluzione orale» 6 flaconcini;

A.I.C. n. 027438023 - «6 g soluzione orale» 3 flaconcini;

A.I.C. n. 027438035 - «8,01 g + 0,501 g gocce orali» 1 flacone da 30 ml,

è ora trasferita alla società: «Whitehall Italia S.p.a.», con sede in via Puccini, 3, Milano, con codice fiscale n. 00735010159.

Produzione, confezionamento e controllo: Doppel farmaceutici S.r.l., Stradone Farnese, 118, Piacenza.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 69 del 21 gennaio 2000

Specialità medicinale: METHOTREXATE:

«5 mg polvere per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone - A.I.C. n. 019888039.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si approva per la specialità medicinale in oggetto indicata, l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche al *trattamento dell'artrite reumatoide*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scandenza indicata in etichetta.

00A2258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minoximen»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 71 del 21 gennaio 2000

Specialità medicinale: MINOXIMEN:

«2% soluzione cutanea» flacone 60 ml - A.I.C. n. 026729018.

Società: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto legislativo n. 539/1992 (passaggio a SOP).

Si autorizza per la confezione della specialità medicinale in oggetto la collocazione tra i «medicinali non soggetti a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leicester»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 75 del 21 gennaio 2000

Specialità medicinale: LEICESTER:

«20 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 029312016;

«40 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 029312028;

«60 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 029312030.

Società: Polifarma S.p.a., via di Tor Sapienza n. 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: integrazione e rettifica al provvedimento n. 644 dell'11 dicembre 1998: modifica eccipienti.

Ad integrazione e parziale rettifica del provvedimento n. 644 dell'11 novembre 1998, si autorizzano le modifiche di seguito indicate.

La composizione quali-quantitativa della capsula contenitrice è la seguente:

per la confezione: «20 mg capsule a rilascio prolungato» 50 capsule a rilascio prolungato: gelatina mg 44,1-51,94; titanio biossido (E 171) mg 0,9-1,06;

per la confezione: «40 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato: gelatina mg 55,86-65,66; titanio biossido (E 171) mg 1,14-1,34;

per la confezione: «60 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule a rilascio prolungato: gelatina mg 69,58-81,34; titanio biossido (E 171) mg 1,42-1,66.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Regaine»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 76 del 21 gennaio 2000

Specialità medicinale: REGAINE:

«2% soluzione cutanea» - flacone 60 ml - A.I.C. n. 026725010;

«2% gel» - flacone 60 ml - A.I.C. n. 026725022.

Società: «Pharmacia & Upjohn N.V./S.A.», Rijksweg 12, B-2870 Puurs (Belgio).

Modifica regime di fornitura decreto legislativo n. 539/1992 (escluso OTC).

Si autorizza per le confezioni della specialità medicinale in oggetto la collocazione tra i «medicinali non soggetti a prescrizione medica» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sanipirina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 86 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: SANIPIRINA:

«500 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 025038098.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa n. 130 - 20156 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: amido di mais modificato 50 mg; amido di mais 10 mg; carbossimetilcellulosa sodica 10 mg; silice colloidale anidra 2 mg; cellulosa microcristallina 67 mg; talco 8 mg; magnesio stearato 3 mg.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ancotil»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 104 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: ANCOTIL:

«2,5 g/250/ml soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi - A.I.C. n. 024753028.

Società: ICN Pharmaceuticals Germany GmbH Bolongarostrasse, 82/84 - D-65929 Frankfurt/Main (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Ancotil «2,5 g/250 ml soluzione per infusione endovenosa» 5 flaconi - A.I.C. n. 024753028, prodotti anteriormente al 23 agosto 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 438 del 29 luglio 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 febbraio 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pneumorel»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 105 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: PNEUMOREL:

sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 024429019;

iniett 10 f 5 ml - A.I.C. n. 024429021;

ritardo 20 confetti 80 mg - A.I.C. n. 024429045;

ritardo 30 confetti 80 mg - A.I.C. n. 024429058.

Società: Les Laboratoires Servier - 22 Rue Garnier - 92200 Neuilly Sur Seine (Francia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Pneumorel sciroppo 150 ml - A.I.C. n. 024429019; iniett 10 f 5 ml - A.I.C. n. 024429021; ritardo 20 confetti 80 mg - A.I.C. n. 024429045; ritardo 30 confetti 80 mg - A.I.C. n. 024429058, prodotti anteriormente al 12 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 491 del 6 settembre 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 aprile 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enoxen»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 106 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: ENOXEN:

8 compresse 400 mg - A.I.C. n. 026003018;

12 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026003020.

Società: C&RF S.r.l., piazza Trento n. 2 - 95128 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Enoxen 8 compresse 400 mg - A.I.C. n. 026003018; 12 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026003020, prodotti anteriormente al 18 novembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 541 del 14 ottobre 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dall'11 aprile 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2269

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Venolen»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 107 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: VENOLEN:

20 capsule 300 mg - A.I.C. n. 021335029;

pomata 2% 40 g - A.I.C. n. 021335043.

Società: Pharma Line S.r.l., via Ostigliese n. 30 - 46037 Barbasso di Roncoferraro (Mantova).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Venolen 20 capsule 300 mg - A.I.C. n. 021335029; pomata 2% 40 g - A.I.C. n. 021335043, prodotti anteriormente al 12 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 498 del 6 settembre 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 9 aprile 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2270

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trivastan»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 108 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: TRIVASTAN:

30 confetti - A.I.C. n. 023241019;

«ritardo 50» 30 conf. - A.I.C. n. 023241021.

Società: Les Laboratoires Servier - 22 Rue Garnier - 92200 Neuilly Sur Seine (Francia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale Trivastan 30 confetti - A.I.C. n. 023241019 e «ritardo 50» 30 conf. - A.I.C. n. 023241021, prodotti anteriormente al 12 ottobre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 495 del 6 settembre 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 10 aprile 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2271

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspirina Actim»

Decreto n. 800.5/R.M.8/D47 del 16 febbraio 2000

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ASPIRINA ACTIM:

4 compresse 0,5 g - A.I.C. n. 003762111;

20 compresse 0,5 g - A.I.C. n. 003762135;

24 compresse 0,5 g - A.I.C. n. 003762147;

4 compresse 0,3 g - A.I.C. n. 003762186;

20 compresse 0,3 g - A.I.C. n. 003762198.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

00A2362

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L. 8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L. 1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L. 1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L. 4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 474.000**
Abbonamento semestrale	**L. 283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77